

REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA DI ATENEО

Emanato con D.R. n. 337/2018 del 05/03/2018

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale d'Ateneo n.255 del 15/03/2018

ART. 1- Istituzione

1. È istituito l'Osservatorio per la Valutazione della Didattica di Ateneo (d'ora in poi Osservatorio).

ART. 2 – Nomina, composizione e criteri di scelta

1. L'Osservatorio è composto da:

- il Presidente
- dieci componenti docenti
- due componenti studenti

E' invitato di diritto il Presidente del Presidio di Qualità dell'Ateneo o un suo delegato

2. L'Osservatorio è presieduto dal Magnifico Rettore o, mediante delega, dal Prorettore per la didattica.

I componenti studenti sono nominati dal Consiglio degli Studenti, scelti fra i componenti del Consiglio stesso.

I componenti docenti dell'Osservatorio sono nominati dal Senato Accademico su proposta del Magnifico Rettore.

3. I componenti docenti sono individuati tra docenti di ruolo di prima o seconda fascia dell'Università di Bologna, di cui almeno 3 con sede nei Campus della Romagna e preferibilmente fra coloro che abbiano ricoperto ruoli di responsabilità o deleghe inerenti la didattica, garantendo:

- adeguate rappresentanze di genere;
- che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;
- la presenza di competenze nelle diverse modalità di erogazione della didattica;
- la presenza di esperienza nell'insegnamento, sviluppata nell'ambito dei diversi cicli della formazione (comprese le scuole di specializzazione), conseguendo buoni risultati nelle valutazioni da parte degli studenti (non meno del 70% di giudizi positivi sull'indicatore della soddisfazione complessiva per gli insegnamenti affidati come media dell'ultimo triennio disponibile) ;
- la presenza di tutte le aree scientifico-disciplinari del Senato Accademico.

4. I componenti dell'Osservatorio per la Valutazione della Didattica non possono far parte del Senato Accademico, del Consiglio d'Amministrazione né del Nucleo di valutazione di Ateneo, né essere Direttori di Dipartimento o di Centro Interdipartimentale.

ART. 3 – Durata

I componenti dell'Osservatorio restano in carica tre anni e possono essere rinnovati per un mandato.

ART. 4 – Finalità e compiti

1. L'Osservatorio ha il compito preliminare di elaborare e aggiornare criteri di orientamento, principi e modalità per la valutazione dell'attività di didattica svolta nell'Ateneo. Tali criteri, approvati dagli Organi di Ateneo, sono pubblici, si ispirano a modelli internazionali di valutazione per la formazione e devono essere coerenti con il piano strategico dell'Ateneo e con i criteri di valutazione adottati a livello nazionale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in particolare con l'insieme di indicatori adottati dal sistema di autovalutazione, valutazione e accreditamento (AVA). L'applicazione operativa di tali criteri e modalità per l'esercizio di valutazione è oggetto di apposita relazione al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Consiglio degli Studenti.
2. Sulla base dei criteri specifici definiti in attuazione di quanto previsto al comma 1, l'Osservatorio valuta qualità, quantità e esiti della didattica svolta dai docenti e dai ricercatori dell'ateneo e può essere estesa, per quanto compatibile, al personale non strutturato.
3. Per le attività di cui al comma 2, l'Osservatorio si serve di appositi indicatori che ricomprendono anche le valutazioni degli studenti rilevate tramite il questionario previsto dall'ANVUR e tramite altre indagini.
4. I risultati della valutazione effettuata dall'Osservatorio sulla base degli indicatori possono essere utilizzati dagli Organi competenti e dai Dipartimenti per definire i criteri per l'incentivazione e per la formazione del corpo docente e ricercatore per strategie di sviluppo di nuove metodologie didattiche.
5. L'osservatorio si rapporta al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione.

ART. 5 – Criteri generali e modalità operative

1. L'attività didattica è valutata su base comparativa con riferimento ai criteri stabiliti dall'Osservatorio.
2. I criteri di valutazione definiti dall'Osservatorio devono rimanere stabili per un periodo definito congruo dagli Organi dell'ateneo su proposta dell'Osservatorio stesso.
3. Per supportare la propria attività l'Osservatorio può avvalersi di studiosi e ricercatori interni ed esterni all'Ateneo di Bologna, nazionali e internazionali, impegnati in attività di ricerca nel campo della valutazione della didattica.
